

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2742

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FORMISANO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e domestica, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e delega al Governo in materia di risarcimenti alle vittime

Presentata il 24 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche tempo si susseguono a un ritmo sempre più agghiacciante i casi di violenza estrema contro le donne e all’interno del contesto familiare, che spesso coinvolgono anche bambini. Ormai un giorno su tre ci sono episodi di impressionante violenza, anche in termini di sterminio e di auto soppressione secondo un macabro programma: « tutto deve finire »!

La parola « femminicidio » è entrata nel lessico comune per descrivere il sempre più frequente assassinio di donne in quanto tali. Questa parola non ha un bel suono, però è un neologismo che serve per definire la categoria criminologica del delitto perpetrato contro una donna perché è donna. Essa si usa quando in un crimine il genere femminile della vittima è una causa essenziale, un movente, del crimine stesso, nella maggior parte dei casi per-

petrato nell’ambito di legami familiari. Donne uccise dai fidanzati, mariti, compagni, ma anche dai padri a seguito del rifiuto di un matrimonio imposto o di scelte di vita non condivise. Essa può servire per definire e spiegare meglio i diversi contesti ed è utile per cercare di non banalizzare un drammatico fenomeno che non può essere ridotto a un’invenzione mediatica.

La teorica del termine « femminicidio » è l’antropologa messicana Marcela Lagarde, che negli anni novanta ha analizzato le violenze perpetrate sulle donne messicane individuando le cause della loro marginalizzazione in una cultura machista e in una società che non dà loro tutele dal punto di vista giuridico, con indagini lasciate pendere e con lo stupro coniugale non considerato come reato. In quel termine, oltre all’omicidio, essa comprende

anche tutte le discriminazioni e pressioni psicologiche di cui una donna può essere vittima. Essa lo definisce come « La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine che comportano l'impunità a livello tanto sociale quanto dello Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa ».

Il termine « femminicidio » è però in qualche misura ancora riduttivo per definire un più vasto fenomeno di violenza sulle donne, che deve comprendere anche condotte volte a provocare gravissimi danni fisici a una donna nonché condotte aggressive o soppressive portate in più vasti contesti di vita familiare che coinvolgono anche minori e persone conviventi. Hanno colpito profondamente l'opinione pubblica italiana casi come il deturpamento del volto di una giovane avvocatessa a opera di una persona cui il mandato era stato conferito dal suo fidanzato o come la riduzione allo stato vegetativo di una donna che, massacrata di botte, ha perso il 95 per cento delle sue funzioni e facoltà vitali.

Sebbene il Comitato della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), che l'Italia ha ratificato nel 1985, abbia richiesto di strutturare un metodo per raccogliere i dati sul femminicidio, il nostro Paese è indietro e una raccolta ufficiale ancora non esiste. Così i dati sono stati raccolti da alcuni soggetti privati meritoriamente mossi da grave preoccupazione per il fenomeno.

Nel dicembre 2012 l'Istituto di ricerche economiche e sociali (EURES) (come riportato anche dal portale *www.rai.it*), in collaborazione con l'agenzia di stampa ANSA, ha pubblicato il rapporto di un'indagine sul fenomeno del femminicidio negli ultimi dodici anni (dal 2000 al 2011). Dai numeri emerge un crescendo del fenomeno negli ultimi anni (dal 2009 in poi) che raggiunge nel 2011 il *record* del 30,9

per cento degli omicidi totali: un omicidio su tre è « rosa ». Tra i femminicidi censiti nel decennio in analisi, ben il 70,8 per cento, cioè 1.459 casi, è avvenuto nell'ambito di relazioni familiari o affettive. Praticamente sette donne su dieci vengono uccise in famiglia. Questa caratteristica è costante, con piccole oscillazioni, per tutto l'arco di tempo preso in considerazione: nel 2011, il 70,6 per cento dei femminicidi è stato in famiglia. Più della metà dei carnefici (66,3 per cento) sono coniugi, *partner*, *ex partner*. Gli assassini tendenzialmente vivono con la donna che uccidono (nel 41,6 per cento dei casi censiti erano conviventi), mentre il 17,6 per cento sono ex coniugi o ex compagni; c'è anche un 7 per cento che ha ucciso l'amante con cui non ha mai convissuto. Quasi la metà degli omicidi compiuti dagli ex coniugi o compagni avviene nel lasso di tempo dei primi tre mesi dopo la rottura della relazione. Ma in oltre cento casi l'omicidio è scaturito dalla sola intenzione di interrompere il legame. Secondo il citato rapporto « l'abbandono è un tarlo », che si rinnova a fronte di nuovi eventi (nuovo *partner* della ex, formalizzazione legale della separazione, affidamento dei figli). La percentuale dei femminicidi scende all'11,8 per cento tra i 90 e i 180 giorni dalla separazione, per risalire al 16,1 per cento nella fascia temporale compresa tra 6 e 12 mesi, al 14,9 per cento in quella tra 1 e 3 anni e al 6,2 per cento in quella tra 3 e 5 anni, dove giocano un ruolo rilevante le decisioni legali e i tentativi di ricostruire nuovi percorsi di vita. Soltanto il 3,7 per cento dei femminicidi nelle coppie separate avviene dopo 5 anni dalla separazione.

Sono di più i figli che uccidono le madri (176 vittime, pari 12,1 per cento) dei padri che uccidono le figlie (124 vittime pari all'8,5 per cento). Tutti gli altri tipi di relazione hanno tassi di incidenza molto più bassi, con valori pari al 2,5 per cento per le sorelle, all'1,9 per cento per le suocere e all'1,1 per cento per le nonne. Uscendo dai contesti strettamente familiari, l'indagine ha rilevato 91 casi (il 4,4 per cento del totale) in cui l'assassino è un

amico o un conoscente, 49 femminicidi nei rapporti di vicinato (2,4 per cento) e 29 nei rapporti economici (1,4 per cento). Consistente è poi il numero di prostitute uccise nell'ultimo decennio: 148.

Oltre metà dei femminicidi dell'ultima decade hanno interessato la fascia di età tra i 25 e i 54 anni. Giovani donne e madri. In termini assoluti il più alto numero di vittime si ha tra le ultrasessantatenni: 472 nell'intero periodo, pari al 22,9 per cento del totale. Tuttavia le donne in questa fascia di età sono più numerose: infatti l'indice di rischio medio annuo è pari a 5,9 donne uccise ogni milione di residenti della stessa fascia di età, decisamente inferiore alle altre. Il valore più alto è nella fascia 25-34 anni (7,2 femminicidi per milione di residenti), seguita dalla fascia 35-44 anni (7,0 vittime per milione di residenti), e da quella 18-24 anni (con un indice di 6,9 e 182 vittime censite). Sono infine 130 le minorenni uccise in Italia tra il 2000 e il 2011 (85 nella fascia 0-10 anni e 45 nella fascia 11-17), con un indice di rischio (2,2) inferiore a quello di tutte le altre fasce di età (5,7 il valore complessivo).

Per quanto riguarda la dislocazione, tra il 2000 e il 2011, continua il rapporto, ci sono stati complessivamente 2.061 femminicidi: la metà di questi casi, 728 donne uccise, cioè il 49,9 per cento del totale, si è verificata nel nord Italia, il 30,7 per cento di casi sono al sud e il 19,4 per cento al centro. In termini di incidenza sulla popolazione la prerogativa del nord si conferma: qui, infatti, ci sono 4,4 vittime ogni milione di donne residenti, contro una media Paese di 4 (al sud è 3,5). Scendendo a livello regionale il rapporto individua nella Lombardia la prima regione per numero di femminicidi (251, cioè il 17,2 per cento), seguita dall'Emilia-Romagna (128 e 8,8 per cento), dal Piemonte e dal Lazio (entrambi con 122 vittime nei 12 anni considerati, pari all'8,4 per cento del totale). Tuttavia osservando, l'incidenza sulla popolazione femminile, è il Molise la regione più violenta, con 8,1 femminicidi medi annui per milione di residenti (16 casi); seguono la

Liguria (6,1), l'Emilia-Romagna (4,9), l'Umbria (4,8 con 26 femminicidi), il Piemonte (4,5) e la Lombardia (4,3).

Nel 2012 sono state 124 le donne uccise da uomini. Il conto l'hanno fatto le volontarie della Casa delle donne di Bologna, che si occupa di raccogliere i numeri sul femminicidio basandosi sulle notizie pubblicate a mezzo stampa. Secondo il *dossier* (dal titolo «*I femmicidi in Italia*») che la Casa delle donne ha presentato in occasione dell'8 marzo 2013, la maggior parte dei delitti avvenuti nel 2012 si sono svolti — a dispetto degli stereotipi — nel nord: uno degli elementi individuati come «scatenanti» sarebbe la parità di genere. Il 31 per cento delle vittime di violenze domestiche era straniera e di nazionalità italiana era il 73 per cento degli assassini. Il rapporto della Casa delle donne ha evidenziato tuttavia una nota positiva: una maggior attenzione della stampa quando si scrive di femminicidio. Evitare frasi fatte che banalizzano e non spiegano, come l'espressione «omicidio passionale», aiuta, infatti, a far capire meglio la portata del fenomeno. Sottolineare negli articoli le denunce e i maltrattamenti che hanno preceduto il delitto, senza parlare, in modo facile, di «*raptus*», sposta l'attenzione su un fattore chiave: il femminicidio spesso è solo l'ultimo grado di un clima e raramente è frutto di un momento d'ira incontrollata. I dati della Casa delle donne dimostrano, infatti, che quattro donne su dieci — un dato che si ritiene sottostimato — hanno subito abusi prima di venire assassinate. Questo accende un faro sulla prevenzione: è possibile fermare la violenza, dicono le autrici del *dossier*, «destinando risorse ai centri anti-violenza, rafforzando le reti di contrasto ad essa tra istituzioni e privato sociale qualificato, perché sempre più donne possano sentirsi meno sole e superare la paura».

Il quotidiano *La Stampa* ha avviato un osservatorio per monitorare i femminicidi appuntando su una mappa dell'Italia i casi di cronaca. Dall'inizio del 2013 l'osservatorio ha contato 73 casi di femminicidio e

38 casi di omicidi generici di donne. La distribuzione geografica dei crimini è abbastanza omogenea nel Paese sebbene si possano notare alcuni addensamenti di casi nell'area milanese e napoletana. Gli omicidi si possono suddividere anche in base al mezzo usato per uccidere. E nella maggior parte si uccide in modo quasi atavico: con un'arma da taglio, magari un coltello trovato in cucina (sono 34 i casi del genere) oppure a mani nude (33 omicidi). Meno usate le armi da sparo (24 episodi); si contano poi 11 uccisioni con corpo contundente, 5 casi di donne arse vive e una avvelenata.

Questi sono i dati di un fenomeno di straordinaria gravità che pare destinato a crescere sempre di più fino a diventare inarrestabile.

Peraltro, il suo esame, non certo per colpa dei soggetti privati che meritoriamente se ne occupano, spesso descrivere il fenomeno senza verificarne le possibili origini, motivazioni, relazionalità né i rimedi. Infatti, il nostro Paese è in forte ritardo. Da tempo sono arrivate importanti convenzioni sovranazionali. In particolare vanno richiamate: 1) la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132 (di seguito Convenzione Cedaw); 2) il Protocollo opzionale alla stessa Convenzione (1999) adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000; 3) la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata senza voto da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993; 4) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito «Convenzione di Istanbul», strumento internazionale giuridicamente vincolante. Si tratta di documenti di gran-

dissimo valore civile e sociale volti a far meglio comprendere, prevenire e contrastare il gravissimo fenomeno di cui trattiamo. Soprattutto la Convenzione di Istanbul è densa di contenuti di grande rilievo, molti dei quali illustrati e tenuti presenti nella proposta di legge. Ma è significativo richiamarne alcune parti delle premesse contenute nel preambolo secondo il quale:

« Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, (...)

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; (...)

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, (...) ».

Parimenti importante è richiamare i principi fondamentali che stanno alla base della Convenzione, e che sono posti a

fondamento anche della presente proposta di legge:

« Articolo 2 (*Campo di applicazione della Convenzione*)

1. La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2. Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere (...).

Articolo 3 (*Definizioni*)

Ai fini della presente Convenzione:

a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (...).

Al cospetto di tanto imponente materiale e della drammaticità del fenomeno la risposta del nostro ordinamento statale appare blanda e comunque si è dimostrata inefficace dinanzi alla terribile e crescente realtà della violenza contro le donne e in ambito domestico. Non ci riferiamo solo ai casi che si risolvono con l'omicidio della donna, ma a tutto un quotidiano vissuto di

paura e di sopraffazione nell'ambito di relazioni domestiche, familiari e affettive che, pur senza sfociare negli omicidi, coinvolge moltissime persone e conduce a una vita dura e di terrore. Essa riguarda anche il « numero oscuro » rappresentato da tanti fatti che non vengono denunciati dai soggetti deboli, che appaiono assai più numerosi di quelli portati a conoscenza dell'autorità.

Sul piano normativo si sono registrate, da ultimo, la legge 4 aprile 2001, n. 154, il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante « misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori », e contenente il rilevante e positivo inserimento nel nostro ordinamento del nuovo delitto di « atti persecutori » codificato come articolo 612-bis del codice penale, e il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante « disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province ».

Sul piano amministrativo e organizzativo l'11 novembre 2010 è stato approvato dal Ministro per le pari opportunità il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*. Sono passati quattro anni e non se conosce lo stato di attuazione e non se ne vedono effetti positivi soprattutto per quanto riguarda le misure preventive da porre in essere anche in collaborazione con gli enti locali. Nulla si sa neppure sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

Sentiamo, quindi, il dovere di denunciare le omissioni e l'indifferenza che hanno caratterizzato in Italia l'approccio al fenomeno determinandone l'assoluta insufficienza. Moltissimo, troppo, c'è ancora da fare. Nessuna seria analisi è stata fatta sulle possibili radici di un fenomeno caratterizzato da alcune costanti sociali e psicologiche, rappresentate sia dallo ste-

reotipo femminile come figura nei confronti della quale viene spesso esercitato il potere maschile, sia dallo stereotipo maschile come figura che si sente realizzata solo in quanto esercita il potere sulla donna o sui figli, tanto più se minori, sia dall'incapacità (prevalentemente del maschio) di affrontare la percezione di negazione derivante dalla separazione (o peggio dall'allontanamento e dall'estromissione), a sua volta conseguenza della più generale impreparazione a gestire il conflitto.

Queste sono soltanto alcune delle più evidenti componenti di un agire violento verso l'oggetto del possesso che sfugge e spesso verso se stesso, in una pulsione di annichilamento di tutto quello che è stato. È difficile spiegare altrimenti le carneficine di incolpevoli bambini, anche neonati, che hanno accompagnato le stragi delle donne con le quali un tempo l'autore era stato in relazione.

Dinanzi all'imponente materiale sovranazionale, che pressantemente invita a verificare le radici culturali del fenomeno e a porre in essere processi e programmi di modificazione della cultura, si ha l'impressione che l'Italia abbia solo inseguito tardivamente e svogliatamente gli strumenti internazionali solo perché doveva dare conto periodicamente sullo stato della loro attuazione.

Sui piani repressivo e general-preventivo qualche azione in più è stata posta in essere. Ma riteniamo che vi siano dei segmenti inesplorati nel cammino, spesso lungo, che porta sovente a esiti irreparabili. Ma anche solo per alleviare e interrompere le sofferenze lungo un percorso di grande dolore inflitto alle vittime della violenza sulle donne e domestica appare sempre più necessario anticipare fortemente la difesa sociale a fasi antecedenti i fatti violenti divenuti ormai irreversibili, soprattutto quando (come riscontrato in quasi la metà dei casi) vi erano stati episodi precedenti.

La presente proposta di legge si ispira al criterio della massima severità nei confronti di chi è entrato in un vortice persecutorio che in casi estremi diventa

etero e auto soppressivo. Si mutua dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge, n. 93 del 2013 il concetto di fatti riconducibili alla violenza domestica e tali da mettere in pericolo l'integrità fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva.

La proposta di legge agisce su diversi fronti.

1) modifiche al codice penale (articolo 1). Fondamentale è l'introduzione nel codice penale dell'articolo 572-ter che dà la definizione dei delitti riconducibili alla violenza domestica, mutuata, con lievi ma sostanziali modifiche, dal citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013. Esso riguarda non solo gli specifici delitti previsti dal capo IV del titolo XI del libro secondo, ma tutti quelli che sono riferibili alla violenza praticata in contesti familiari o di relazione affettiva. In questi casi si prevede: la riduzione di pena per il delitto tentato solo fino alla metà; un'ulteriore aggravante generica quando il fatto è commesso in contesti familiari o di relazioni affettive; l'esclusione del giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti e la riduzione per continuazione; l'introduzione della specifica misura di sicurezza consistente nell'allontanamento dalla casa familiare, nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e nel divieto od obbligo di dimora; la modifica della rubrica del capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale (Dei «delitti contro l'assistenza familiare») in quella «Dei delitti contro la solidarietà familiare»; l'introduzione del nuovo delitto di violazione delle prescrizioni in materia di violenza domestica; l'inserimento tra le aggravanti dell'omicidio che portano all'ergastolo quella nuova dell'articolo 61, numero 11-*quinquies*); l'introduzione del delitto di violenza psicologica (richiesto dalla Convenzione di Istanbul); l'inizio della prescrizione per i delitti in danno di minorenni a decorrere dalla maggiore età (anche questo è richiesto dalla stessa Convenzione);

2) modifiche al codice di procedura penale (articolo 2). Negli stessi casi di violenza domestica si amplia lo spettro dell'applicazione delle misure di sicurezza con quella specifica introdotta con la presente proposta di legge insieme a quella della cauzione di buona condotta, in qualunque momento e anche con applicazione provvisoria ovvero in seguito a sentenza (le misure di sicurezza accentuano la possibilità di controllo in caso di reato); si escludono gli sconti di pena previsti per i riti alternativi e il patteggiamento; si includono i delitti riconducibili a violenza domestica, con alcune più gravi esclusioni, tra quelli sottoponibili al giudizio monocratico (più celere).

3) altre misure (articolo 3). Nei casi di violenza domestica si prevedono specifici soggetti e misure di prevenzione *ante* o *extra delictum* (senza escludere la sorveglianza speciale) perché contengono un alto tasso di controllabilità e di dissuasività (realizzandosi così l'esigenza di anticipazione della difesa sociale volta a prevenire la commissione di reati e a tutelare le vittime). La Corte costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità di tali misure in quanto (sentenza n. 282 del 2010) « il fondamento delle misure di prevenzione è nel principio secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire, sistema che corrisponde ad una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli articoli 13, 16 e 17 della Costituzione (sentenze n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959) ».

Le disposizioni di cui all'articolo 3 e le relative prescrizioni mirano appunto a garantire tale fine di tutela preventiva, anche attraverso l'esercizio di adeguati controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. L'ammonimento e la previsione che, in caso di persistenza nella condotta pericolosa malgrado esso, si possa procedere all'applicazione di più severe misure di prevenzione con il procedimento giuri-

sdizionale garantista previsto dagli articoli da 7 a 15 del codice cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di antimafia. Si prevede, inoltre, che il condannato per delitti riconducibili alla violenza domestica non possa godere dei benefici penitenziari (eccetto la liberazione anticipata) se non in particolari condizioni e che, in caso di cessazione delle misure o di pene detentive, l'autorità giudiziaria debba informarne il questore per l'applicazione di eventuali misure di controllo. Peraltro, sono già rilevanti gli effetti limitativi consequenziali alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, tra i quali l'impossibilità di essere nominati agli uffici pubblici o di ottenere un'autorizzazione di polizia (articolo 11, primo comma, del numero 2), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

4) volontaria sottoposizione a trattamento rieducativo e suoi effetti nel senso già richiamato. (articolo 4). Tutti questi interventi si richiamano alla seguente logica: quando il soggetto comincia a mostrare segni di violenza nelle relazioni domestiche o affettive viene stretto in una morsa; il questore, venuto a conoscenza dei fatti in qualunque modo (dalla vittima, dalle forze di polizia, dai presidi socio sanitari o altrimenti) lo ammonisce; se non muta condotta, può essere sottoposto a misure di prevenzione via via più stringenti (di contenuto analogo a quello delle misure cautelari e di sicurezza che possono essere applicate *post delictum*); se è in corso un procedimento penale può essere sottoposto alle citate misure cautelari e a specifiche misure di sicurezza; se viola le prescrizioni relative a una delle predette misure viene condannato a una pena da uno a cinque anni di reclusione in virtù di un nuovo delitto introdotto nell'ordinamento con la presente proposta di legge. Insomma, indipendentemente da una condanna viene sottoposto a un controllo penetrante i cui principali scopi sono quelli di prevenire esiti sempre più estremi e di proteggere e rassicurare le vittime. Tutto questo serve a coprire, attraverso il controllo, un

segmento di condotta e di vita finora lasciato oscuro, se si eccettuano le misure cautelari che danno un buon risultato ma che non sono sempre applicabili e che non lo possono essere prima di un procedimento penale. Nel caso di giudizio e di condanna si applicano le norme restrittive e limitative sopra richiamate. Insomma, tra controllo e condanne che si susseguono il soggetto entra in una spirale sempre più stretta di misure, processi, condanne ed espiazione che non ammette benefici, né quelli della riduzione di pena per giudizio abbreviato o per patteggiamento, né quelli penitenziari.

Qualora, invece, il soggetto violento si sottoponga volontariamente a un programma di trattamento presso un servizio specifico ed esso dia un esito sicuramente positivo nel senso del superamento della pericolosità, debitamente certificato, il giudice può verificare se la difesa sociale ha comunque raggiunto il suo effetto e quindi revocare le misure di controllo rafforzato, gli aggravamenti sanzionatori e le esclusioni dai benefici.

Ma è sul piano dell'introspezione sociale che è mancata del tutto ogni azione efficace a livello delle istituzioni (lo hanno fatto solo soggetti privati come nel caso del già citato rapporto dell'EURES, che contiene analisi molto interessanti sulle componenti familiari, sul profilo dell'autore e, sulle dinamiche psicosociali). È parso che la nostra società o non volesse mettersi in discussione nei propri modelli culturali e organizzativi o percepisse la questione come un fastidioso orpello da dimenticare al cospetto di ben più importanti problemi quali quelli attinenti all'avere.

È dunque in sede di prevenzione che emergono le maggiori carenze. Il fenomeno non è monitorato e non si conoscono dati ufficiali. Nessun programma è stato posto in essere, al di là delle mere declamazioni, per produrre il cambiamento dello stereotipo della donna e della cultura della violenza, né c'è un'analisi dei fattori sociali predisponenti. Ne consegue che non disponiamo di solide basi su cui impostare l'educazione, l'insegnamento

scolastico, i programmi dei mezzi di informazione, i compiti dei servizi sociali, il ruolo delle comunità locali e delle regioni, il coordinamento con il privato sociale: tutte cose, invece, puntigliosamente elencate e imposte dagli strumenti sovranazionali e soprattutto dalla Convenzione di Istanbul.

Ancora meno sono stati impostati (studi e) programmi volti a porre in campo tecniche di gestione del conflitto a opera di tutti i servizi sociali di base in collegamento con scuola, polizia, comuni e altri soggetti. Eppure si tratta di un intervento che, imposto dalla Convenzione di Istanbul e già sperimentato in alcune realtà anglosassoni, si rivelerebbe di straordinaria importanza anche per l'educazione alla socialità e alla tolleranza come presupposti per impiantare una seria cultura della comunità, di cui il nostro Paese avrebbe estremo bisogno.

Ecco perché è urgentissimo che il Parlamento se ne occupi presto e bene. La presente proposta di legge è anche un accorato appello insieme a un forte richiamo all'istituzione parlamentare affinché provveda subito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che in tempi rapidi (un anno o poco più) faccia finalmente e seriamente luce su tutti gli aspetti di questo fenomeno, dalle sue cause alla sua ampiezza, dai rimedi in termini di prevenzione sociale e culturale al contrasto repressivo e preventivo, senza omettere la ricerca di responsabilità burocratiche, politiche o amministrative sui cospicui ritardi accumulati nell'attuazione delle disposizioni sovranazionali e nazionali.

Pertanto sono indicati, con estrema precisione, alle istituzioni i punti e le materie sui quali indagare per trovare strumenti di intervento, in base alle vie chiaramente segnate dalle citate Convenzioni, specialmente quella di Istanbul. In particolare sono stati ripresi i temi contenuti negli articoli 29 e 30 della stessa Convenzione inerenti la garanzia del risarcimento alle vittime da parte dello Stato, anche in relazione all'eventuale responsabilità di pubbliche autorità per mancata predisposizione degli strumenti

di protezione. Data la necessità di coordinamento della materia si è operato con delega al Governo, anche prevedendo che lo Stato garantisca il risarcimento rivalendosi sui responsabili e che, nei confronti

dell'autore abbiente, siano individuate le misure di garanzia patrimoniale che nei suoi confronti lo Stato può azionare, inclusi sequestri o pignoramenti di beni e di somme.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

MISURE DI CARATTERE PENALE
E DI PREVENZIONE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al secondo comma dell'articolo 56 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eccetto che nei casi di cui all'articolo 572-ter, per i quali la riduzione non può essere superiore alla metà ».

2. All'articolo 61 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 11-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

« 11-*quinquies*) l'avere il colpevole, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale nonché nei casi di cui all'articolo 572-ter, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto o in danno di persona in stato di gravidanza, contro il coniuge, ancorché legalmente separato o divorziato, o nei confronti di persona cui sia legato da relazione affettiva o lo sia stato se l'azione sia ad essa riconducibile, di figli, di altri discendenti o ascendenti, ovvero di altra persona stabilmente dimorante nella propria abitazione familiare »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-*sexies*) l'avere commesso il reato con l'uso o con la minaccia dell'uso di un'arma ».

3. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti non è ammesso per i delitti di cui all'articolo 572-ter ».

4. All'articolo 81 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti di cui all'articolo 572-ter ».

5. Dopo il numero 3) del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale è inserito il seguente:

« 3-bis) l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto o l'obbligo di dimora; ».

6. La rubrica del capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro la solidarietà familiare ».

7. Dopo l'articolo 572 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 572-bis. — (*Violazione delle prescrizioni in materia di violenza domestica*). — Chiunque viola le disposizioni impartite ai sensi degli articoli 282-bis, 282-ter e 384-bis del codice di procedura penale e degli articoli 215, terzo comma, numero 3-bis), 228 e 237 del presente codice soggiace, senza pregiudizio per ulteriori misure, alla pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un soggetto già ammonito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Alla stessa pena soggiace chiunque viola le disposizioni impartite ai sensi delle norme di cui agli articoli 1, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

ART. 572-ter. — (*Delitti riconducibili alla violenza domestica*). — Sono delitti riconducibili alla violenza domestica gli atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva

sempre che l'azione sia ad essi riconducibile, indipendentemente dal fatto che l'autore condivida o abbia condiviso la stessa dimora con la vittima. Si considera riconducibile alla violenza domestica il delitto di cui all'articolo 572-*bis* ».

8. All'articolo 576, primo comma, numero 1), del codice penale, le parole: « nel numero 2) dell'articolo 61 » sono sostituite dalle seguenti: « nei numeri 2) e 11-*quinqües*) dell'articolo 61 ».

9. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 610-*bis*. — (*Violenza psicologica*).
— Chiunque con violenza o minaccia compromette seriamente l'integrità psicologica di una persona è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la condotta è riconducibile a taluno dei delitti di cui all'articolo 572-*ter* la pena è aumentata ».

10. Se taluno dei delitti di cui all'articolo 572-*ter* del codice penale è commesso in danno di persona di età minore di anni diciotto, nei delitti perseguibili su querela di parte e ove la stessa non sia stata già proposta, il termine per proporla comincia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. Dalla stessa data comincia a decorrere il termine di prescrizione.

ART. 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. All'articolo 312 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 572-*ter* del codice penale può essere disposta l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza di cui all'articolo 215, terzo comma, numero 3-*bis*), del medesimo codice qualora taluna delle misure non possa essere o non sia stata già disposta a titolo di misura cautelare, nonché di quelle di cui

agli articoli 228 e 237 dello stesso codice penale ».

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, dopo le parole: « In caso di condanna, » sono inserite le seguenti: « eccetto che per taluno dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale, ».

3. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e quelli di cui all'articolo 572-ter del codice penale ».

4. Al comma 4 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se l'assoluzione è stata pronunciata in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale, il giudice valuta l'applicazione di taluna delle misure di sicurezza previste dagli articoli 215, terzo comma, e 237 del medesimo codice penale ».

5. Al comma 1 dell'articolo 533 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; quando la condanna riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale il giudice dispone in merito all'applicazione di taluna delle misure di sicurezza previste dagli articoli 215, terzo comma, e 237 del medesimo codice penale ».

6. Al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale, eccetto quelli di cui agli articoli 575 e 576, nonché 582 in relazione all'articolo 583, secondo comma, consumati o tentati, del medesimo codice penale ».

ART. 3.

(Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica ed altre misure).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,

n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. I provvedimenti previsti dal presente articolo si applicano a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di fatti da ritenere riconducibili nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 572-ter del codice penale tali da mettere in pericolo l'integrità fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o del nucleo familiare.

1-bis. Sono misure di prevenzione specifiche per i soggetti di cui al comma 1, senza pregiudizio per l'applicazione della sorveglianza speciale:

a) l'ammonimento;

b) l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone la cui integrità è messa in pericolo e il divieto o l'obbligo di dimora;

c) la cauzione di buona condotta da determinare in relazione alle condizioni economiche e al grado di pericolosità del soggetto.

1-ter. Nei casi in cui al questore o alle Forze dell'ordine sia segnalato dalla persona offesa, anche indipendentemente dalla richiesta di ammonimento, ovvero da altre persone, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 572-ter del codice penale, inclusi quelli di cui agli articoli 581 e 582, secondo comma, consumati o tentati, del medesimo codice penale, il questore, anche in assenza di querela e di un procedimento penale, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Negli stessi casi la misura dell'ammonimento è quella di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge

23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, trovano altresì applicazione nei casi in cui le Forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevano dalla vittima notizia del fatto o ne vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi del comma 1-*ter* informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere »;

c) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. In caso di mancata ottemperanza all'ammonimento comminato ai sensi del comma 1-*ter* il questore ne fa rapporto per ogni effetto all'autorità giudiziaria. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo avviene su proposta del questore e del pubblico ministero, osservate le disposizioni degli articoli da 7 a 15 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica ».

3. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai soggetti condannati o internati per taluno

dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale, fermo restando che in tale caso non si applica il divieto di cui al comma 1 relativo alla liberazione anticipata ».

4. Quando per qualsiasi motivo ha termine una misura cautelare disposta nei confronti di una persona imputata di taluno dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza. Nello stesso modo procede il magistrato di sorveglianza al termine della detenzione seguita alla condanna.

ART. 4.

(Trattamento rieducativo).

1. Nei confronti degli autori di taluno dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale che si sono efficacemente sottoposti a trattamento presso un servizio pubblico idoneo alla rieducazione, compresa l'educazione alla gestione del conflitto, ovvero in un centro antiviolenza privato previamente accreditato dall'autorità competente, il giudice, quando ritenga il soggetto effettivamente rieducato, può:

a) revocare le misure di prevenzione;

b) revocare le misure cautelari e le misure di sicurezza;

c) prima della condanna, non applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2, lettera b), e 3 dell'articolo 1 della presente legge, ridurre le pene alla metà e dichiarare estinto il delitto di cui all'articolo 572-bis del codice penale ai sensi del secondo comma dell'articolo 168-ter del medesimo codice penale;

d) dopo la condanna, revocare le misure di sicurezza e non applicare la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. L'efficacia e l'esito positivo del trattamento di cui al comma 1 devono risultare dalla certificazione del responsabile del servizio o del centro che lo hanno

effettuato, la quale deve contenere l'illustrazione della metodologia seguita.

3. Nel caso di recidiva nella condotta di taluno dei delitti di cui all'articolo 572-ter del codice penale, escluso l'ammonimento, possono essere subito applicate le misure di prevenzione, di sicurezza e cautelari e si applicano tutte le disposizioni di cui alla presente legge. Le pene sono aumentate della metà.

CAPO II

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

ART. 5.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza sulle donne e domestica, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) indagare e vigilare sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, secondo la definizione degli articoli 2 e 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata « Convenzione di Istanbul »;

b) verificare le dimensioni reali del fenomeno di cui alla lettera a);

c) accertare le dinamiche culturali, sociali, ambientali, educative, comunicative e di organizzazione sociale che producono o favoriscono il fenomeno di cui alla lettera a);

d) individuare ogni forma di prevenzione possibile, rafforzare le forme di intervento e di controllo esistenti e individuare le misure più adeguate per contrastare il fenomeno di cui alla lettera a);

e) verificare l'esatto adempimento da parte dell'Italia di tutte le disposizioni contenute negli strumenti sovranazionali in materia, con particolare riguardo a:

1) la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, di seguito denominata « CEDAW »;

2) dal Protocollo opzionale alla CEDAW (1999), adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000;

3) la Convenzione di Istanbul;

f) verificare quali interventi, anche tra quelli specificamente raccomandati dalle Convenzioni di cui alla lettera e), sono stati assunti al fine di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica nonché di proteggere le vittime di essa, accertando i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di verificare la congruità o l'omissione degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

g) verificare, in particolare, se lo Stato italiano si sia uniformato al disposto degli articoli 2 e seguenti della CEDAW e dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

1) inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della Convenzione di Istanbul nonché promuovere e attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne ai sensi dell'articolo 6 della medesima Convenzione;

2) adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combat-

tere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne, in modo da coinvolgere tutti i soggetti pertinenti ai sensi dell'articolo 7 della medesima Convenzione;

3) riconoscere, incoraggiare e sostenere a tutti i livelli il lavoro delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Istanbul;

4) raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati, sostenere la ricerca e realizzare indagini sulla popolazione a intervalli regolari, su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, ai sensi dell'articolo 11 della medesima Convenzione;

5) adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini, nonché di incentivare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, vigilando affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della stessa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 della medesima Convenzione;

6) modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uo-

mini e delle donne per giungere all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere basati sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne, al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale ai sensi dell'articolo 5 della CEDAW;

7) eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna, l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo, in particolare rivedendo i testi e i programmi scolastici e adeguando i metodi pedagogici ai sensi dell'articolo 10 della CEDAW;

8) promuovere o mettere in atto, regolarmente e a ogni livello, campagne o programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle ai sensi dell'articolo 13 della medesima Convenzione;

9) intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici, appropriati al livello cognitivo degli allievi, su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere

e il diritto all'integrità personale, nonché per promuovere tali principi nelle strutture di istruzione non formale, nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mezzi di informazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul;

10) fornire o rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, fondata sui principi di uguaglianza tra le donne e gli uomini nonché sui bisogni e sui diritti delle vittime e su come prevenire la vittimizzazione secondaria anche attraverso una cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire ai sensi dell'articolo 15 della medesima Convenzione;

11) istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze modificando i modelli comportamentali e di prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale, in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul;

12) incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mezzi di informazione, nel rispetto delle loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche nonché alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e per rafforzare il rispetto della loro dignità, anche al fine di sviluppare e promuovere la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che presenta anche contenuti degradanti

potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione di Istanbul;

13) proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza, garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, compresi le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, accertando che le misure adottate siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica, si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima, siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale, mirino a evitare la vittimizzazione secondaria e mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione di Istanbul;

14) garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero, quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro e a quelli sanitari e sociali, che devono disporre di risorse adeguate e di figure professionali debitamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Istanbul;

15) istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della Conven-

zione di Istanbul ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione medesima;

16) garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione nazionale ad alcune figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza ai sensi dell'articolo 28 della medesima Convenzione;

17) verificare se siano sufficienti e adeguate le misure legislative vigenti o di altro tipo che sono necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso nei confronti dell'autore del reato e per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze, predisponendo eventuali interventi necessari per dare attuazione alle disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione di Istanbul;

18) verificare se siano sufficienti e adeguate le misure legislative vigenti necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla Convenzione di Istanbul o che possano avere entro un termine ragionevole un adeguato risarcimento da parte dello Stato da accordare a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Prevedere che quanto disposto dal presente numero non precluda la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione ai sensi dell'articolo 30 della

Convenzione di Istanbul, verificando la possibilità che, a garanzia del risarcimento, si possa procedere al sequestro preventivo dei beni dell'autore della violenza e dei suoi emolumenti nei limiti di legge;

19) reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne ai sensi dell'articolo 6 della CEDAW;

h) verificare lo stato di attuazione del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*, approvato dal Ministro per le pari opportunità l'11 novembre 2010, e l'efficacia delle misure ivi contenute, con riferimento alle azioni ivi previste e specificamente alle aree di intervento relativo alla prevenzione, formazione e sensibilizzazione, di centri anti-violenza e ai servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime, alla formazione, alle banche dati, alle azioni delle regioni e delle autonomie locali nonché all'attuazione e al monitoraggio del Piano, accertando se vi siano stati ritardi e omissioni da parte delle pubbliche amministrazioni interessate o dei relativi responsabili politici;

i) verificare lo stato di attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

l) esprimere parere sugli atti governativi e parlamentari i cui contenuti sono volti a disciplinare o a deregolamentare i settori dell'uso delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione anche elettronica, della scuola, della famiglia, della salute e della sicurezza e, più in generale, i settori di interesse per la lotta e per il contrasto del fenomeno di cui alla lettera *a*);

m) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

n) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, prorogabile per sei mesi con delibera dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, e presenta alle Camere la relazione finale entro i successivi due mesi.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

4. Sulla base dei risultati dell'attività della Commissione, il Governo promuove ogni ulteriore iniziativa, anche nelle sedi competenti dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, volta a un maggiore ed efficace contrasto del fenomeno di cui al comma 1, lettera a).

ART. 6.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, compresa quella di esperti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per ciascun anno di attività e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO

ART. 8.

(Delega al Governo in materia di risarcimenti alle vittime di violenza contro le donne o domestica).

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 29 e 30 della Convenzione di Istanbul il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per garantire il risarcimento del danno e la protezione alle vittime della violenza contro le donne e domestica, provvedendo al coordinamento con le disposizioni vigenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9 e con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 9.

(Risarcimento del danno e protezione alle vittime della violenza contro le donne e domestica: principi e criteri direttivi).

1. Il Governo esercita la delega di cui all'articolo 8 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni necessarie per garantire alle vittime adeguati mezzi di ricorso nei confronti dell'autore del reato e per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità pubbliche che abbiano mancato al loro dovere di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le necessarie misure di prevenzione o di protezione rafforzata delle vittime, compresa l'offerta di idonea collocazione abitativa;

b) prevedere che, anche al di fuori dalla responsabilità delle autorità pubbliche per l'omissione di misure di prevenzione e di protezione, lo Stato garantisca e accordi entro un termine ragionevole un adeguato risarcimento a coloro che ab-

biano subito gravi pregiudizi all'integrità o alla salute fisica o psicologica;

c) prevedere che, se la riparazione del danno è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato ovvero da enti pubblici, lo Stato eroghi il risarcimento con rivalsa verso i soggetti obbligati, prevedendo gli strumenti giuridici più celeri e appropriati a tale fine;

d) prevedere gli strumenti processuali e sostanziali di garanzia che lo Stato può attivare nei confronti dell'autore del reato capiente che rifiuta di adempiere la propria obbligazione o di versare in deposito vincolato una somma adeguata all'entità del danno.

